



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.17

News per i Clienti dello studio

del 19 Giugno 2018

Ai gentili clienti

Loro sedi

Pagamento retribuzioni solo con modalità tracciate

dal prossimo 1° Luglio 2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, al fine di evitare comportamenti elusivi e di aumentare le tutele del lavoratore, l'art. 1 co. 910 – 914 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha disposto che, **a partire dal prossimo 01.07.2018, la retribuzione ed eventuali suoi anticipi dovranno essere corrisposti ai lavoratori mediante strumenti tracciabili**, ossia bonifico, strumenti di pagamento elettronico o, ancora, l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore (o un suo delegato maggiore di 16 anni). **Lo stipendio potrà ancora essere corrisposto in contanti** solo se il pagamento avverrà **presso lo sportello bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente** di tesoreria con mandato di pagamento. Da tale obbligo **restano esclusi i rapporti di lavoro: i) instaurati con le Pubbliche Amministrazioni; ii) rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici. La disciplina è di grande impatto** anche per gli effetti che derivano in capo a datori di lavoro e committenti in caso di violazioni. Infatti, qualora il pagamento delle retribuzioni o degli acconti di esse avvenga **con modalità differenti rispetto a quelle indicate**, è prevista **la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.**

Premessa

Al fine di **aumentare le tutele del lavoratore**, la legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 910 - 914 della L. 205/2017) ha previsto che, **a far data dall'1.7.2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo**, attraverso una banca o un ufficio postale, **con uno dei seguenti mezzi tracciabili:**



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Strumenti per il pagamento delle retribuzioni

Bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore

Strumenti di pagamento elettronico

Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato

Osserva

art. 1, co. 910 della L. 205/2017 precisa che il **lavoratore può delegare un altro soggetto** in caso di comprovato impedimento. Nello specifico, viene stabilito che l'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è **il coniuge, il convivente oppure un familiare**, in linea retta o collaterale, di età non inferiore a 16 anni.

Ai predetti soggetti (datori di lavoro o committenti) è, pertanto, **fatto divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro che intercorra tra le parti. Al riguardo, l'art. 1, co. 912 della L. 205/2017 definisce "rapporto di lavoro" – in presenza del quale scatta l'obbligo di pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili -:

- qualsiasi **rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto (a tempo indeterminato, determinato, part time orizzontale e verticale ecc..);
- ogni **rapporto di lavoro originato da contratti di co.co.co.** e da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con propri soci (L. 3.4.2001 n. 142).

Osserva

Conseguentemente, stando al tenore letterale della norma ed in assenza di diverse indicazioni ministeriali, **l'obbligo di utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili non dovrebbe:**

- riguardare il **pagamento di altre forme di reddito** che non derivano da rapporti di lavoro quali ad esempio: borse di studio, attività di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera);

- coinvolgere ad esempio i **rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti** e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente, in quanto sono somme che non rappresentano una retribuzione sia a livello fiscale che previdenziale.

Rapporti di lavoro esclusi dall'obbligo di pagare soltanto con strumenti tracciabili

Sono esclusi dall'obbligo in esame:

- i rapporti di lavoro instaurati con le **Pubbliche Amministrazioni**;

Osserva

Le PA sono esclusi dal nuovo obbligo perché già una legge precedente (art. 2, co. 4-ter, del DL 138/2011) ha disposto il limite dell'uso del contante per pagare le retribuzioni e compensi non possa essere superiore a 1.000 euro.

- i rapporti di lavoro rientranti **nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici** (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

Osserva

Per gli addetti ai servizi familiari e domestici come colf e badanti che lavorano almeno 4 ore al giorno presso lo stesso datore di lavoro e che hanno un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, **è possibile il pagamento in contanti dello stipendio.**

Regime sanzionatorio

La disciplina è di grande impatto anche per **gli effetti che derivano in capo a datori di lavoro e committenti in caso di violazioni**. Infatti, qualora il pagamento delle retribuzioni o degli acconti di esse avvenga con modalità differenti rispetto a quelle indicate, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria** consistente nel pagamento di una somma **da 1.000 euro a 5.000 euro**.

Osserva

Tale sanzione amministrativa sarà applicata dagli organi ispettivi a prescindere da eventuali controversie tra le parti del rapporto di lavoro in quanto rilevata nel corso dell'attività di vigilanza.

Accanto alla sanzione amministrativa, occorre tenere conto della disposizione contemplata al comma 912 della legge di bilancio 2018, secondo cui la **firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

Osserva

La consegna della busta paga, pertanto, assumerà esclusivo effetto ai fini della ancora vigente legge n. 4/1953 che prevede per i datori di lavoro l'obbligo di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga. La violazione a tale obbligo risulta soggetta a sanzione amministrativa.

Tale disposizione è, peraltro, coerente con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 9294/2011) secondo cui *"è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento. Pertanto, la sottoscrizione della busta paga dimostra soltanto **la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell'effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro.***

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.